# INPS, messaggio 6 aprile 2007, n. 9086

OGGETTO: Prestiti ai pensionati estinguibili con cessione del quinto della pensione. Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.313 del 27 dicembre 2006 contenente le disposizioni attuative dell'articolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35 convertito, con modificazioni in legge 14 maggio 2005, n.80. Contratti notificati prima dell'entrata in vigore del decreto attuativo. Prime istruzioni.

**OGGETTO:** Prestiti ai pensionati estinguibili con cessione del quinto della pensione. Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.313 del 27 dicembre 2006 contenente le disposizioni attuative dell'articolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35 convertito, con modificazioni in legge 14 maggio 2005, n.80. Contratti notificati prima dell'entrata in vigore del decreto attuativo. Prime istruzioni.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2007 è stato pubblicato il Regolamento ministeriale n. 313 del 27 dicembre 2006 (allegato 1) contenente le disposizioni attuative dell'articolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni in legge 14 maggio 2005, n. 80 che disciplina i prestiti ai pensionati estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione.

Il predetto decreto è entrato in vigore il 23 febbraio 2007.

In attesa di fornire più dettagliate istruzioni con un regolamento dell'Istituto che, richiamando integralmente le disposizioni vigenti, meglio definisca la disciplina delle cessioni, si forniscono le prime indicazioni per la gestione dei contratti notificati a questo Istituto in data anteriore all'entrata in vigore del decreto attuativo.

I predetti contratti si considerano notificati dalla data di entrata in vigore del decreto (23 febbraio 2007).

Nella considerazione che, per molti dei contratti in oggetto, è notevole il tempo intercorso tra la data di effettiva notifica e l'entrata in vigore delle disposizioni che ne regolamentano l'attuazione, si ritiene necessario:

- a) comunicare al pensionato se la pensione è cedibile e, in caso affermativo, in quale misura.
- b) chiedere allo stesso l'eventuale disconoscimento del consenso alla cessione del quinto della pensione;

Le verifiche preliminari per controllare se le società finanziarie stipulanti sono autorizzate all'erogazione dei prestiti in oggetto e se il TAEG applicato supera la soglia di usura, effettuate mediante accesso telematico al sito dell'Ufficio Italiano Cambi (UIC), nonché la determinazione della cedibilità della pensione con la relativa misura devono essere compiute secondo le istruzioni riportate nell'allegato 3.

In relazione all'esito della predetta istruttoria dovrà essere inviata ai pensionati interessati una lettera secondo gli schemi predisposti dalla scrivente Direzione ed allegati al presente messaggio.

In particolare dovrà essere utilizzato:

- l'allegato 2/A nel caso di in cui la quota cedibile è compatibile con la rata del piano di ammortamento;
- l'allegato 2/B nel caso in cui la quota cedibile è inferiore alla rata del piano di ammortamento;
- l'allegato 2/C nel caso di incedibilità della quota di pensione.

Nella medesima comunicazione la Sede invita il pensionato a fornire eventuale disconoscimento del consenso alla cessione del quinto della pensione entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della stessa.

Decorso infruttuosamente tale termine, sulla base delle informazioni di cui si è in possesso, si procederà comunque alla definizione della pratica di cessione.

Pertanto, conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 2, del decreto

ministeriale, la Sede provvederà ad iniziare le trattenute sulla pensione non oltre il terzo mese successivo alla data di notifica, come sopra individuata (23 febbraio 2007).

Con successivo messaggio verrà rilasciata la procedura per la gestione delle pensioni interessate dalla cessione del quinto.

#### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**DECRETO 27 dicembre 2006, n.313** Regolamento di attuazione dell'articolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. (*GU n. 32 del 8-2-2007*)

#### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, recante approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare gli articoli 1, 5, 28, 52 e 55, come modificati dall'articolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dal comma 346 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'articolo 13-bis, comma 2, del predetto decreto-legge n. 35 del 2005, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori professionali interessati, sono dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del medesimo articolo;

Visto il comma 346, lettera c), dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che aggiunge all'articolo 5 del testo unico un ulteriore comma in base al quale qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trova decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice applicazione il dell'amministrazione digitale, per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro e delle finanze di cui dell'economia all'articolo 13-bis, comma 2, del citato decreto-legge n. 35 del 2005, emanare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 80 del 2005;

Ritenuta l'opportunità di sentire preventivamente il Ministero delle comunicazioni e di procedere quindi con separato decreto all'attuazione delle disposizioni di cui al predetto comma 346 dell'articolo unico della legge n. 266 del 2005;

Visto il comma 347 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in base al quale con il medesimo decreto di cui al citato articolo 13-bis, comma 2, sono altresì stabilite le modalità di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni Istituto, ivi compresa l'iscrizione alla gestione pensionistiche del citato unitaria autonoma di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP;

Ritenuta l'opportunità di procedere con separato decreto all'attuazione delle disposizioni di cui al predetto comma 347 dell'articolo unico della legge n. 266 del 2005, dopo aver sentito l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica;

Ritenuto opportuno tenere conto dei tempi tecnici necessari alle Amministrazioni debitrici per effettuare il pagamento;

dell'articolo 28, comma 2 Visto combinato disposto e dell'articolo 1, comma 6 del testo unico, come modificati dall'articolo unico, comma 346 della legge n. 266 del 2005, in base al quale le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti debitori ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto opportuno applicare all'efficacia delle cessioni di pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il termine previsto dall'articolo 28, comma 2 del testo unico nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 266 del 2005, ovvero il primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la notifica; ciò al fine di evitare disparità di trattamento rispetto alle cessioni effettuate dal personale in servizio;

Considerato che le modifiche all'articolo 52 del testo unico apportate dall'articolo 13-bis, comma 1, del predetto decreto-legge n. 35 del 2005, hanno fatto venir meno la distinzione tra cessioni quinquennali e decennali, e pertanto hanno riflesso sulla disciplina del rinnovo della cessione, di cui all'articolo 39 del testo unico;

Visto l'articolo 106, comma 1 e 2, del decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385, in base ai quali l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e' riservato a intermediari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Ufficio italiano dei cambi, i quali, tra l'altro, devono avere un oggetto sociale che preveda l'esclusivo svolgimento di attività finanziarie;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994 che, tra l'altro, definisce il contenuto dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;

Sentite le organizzazioni di categoria degli operatori professionali interessati, che hanno fornito pareri con lettera del 31 ottobre 2005, dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) d'intesa con l'Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare (ASSOFIN), l'Unione Finanziarie Italiane (UFI) e l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), e con lettera del 28 ottobre 2005 dell'Associazione Finanziarie Italiane (AFIN);

Sentite altresì la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi, che hanno fornito osservazioni con note del 16 novembre 2005 della Banca d'Italia e del 30 novembre 2005 dell'Ufficio Italiano dei Cambi;

Sentiti altresì l'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP), l'Ispettorato generale di finanza del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro e la Direzione V del Dipartimento del tesoro che hanno fornito osservazioni con note rispettivamente del 20 dicembre 2005, del 27 dicembre 2005, del 3 febbraio 2006, del 7 febbraio 2006 e del 16 febbraio 2006;

Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 5 ottobre 2006;

Vista la nota n. 110060 in data 8 novembre 2006 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

#### Adotta

### il seguente regolamento:

#### Art. 1.

#### Intermediari finanziari autorizzati

1. I prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, recante approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (di seguito testo unico), possono essere concessi da intermediari finanziari, iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che il loro oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti.

#### Art. 2.

#### Notifica della cessione

1. Le cessioni di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al testo unico sono notificate all'ufficio competente ad ordinare il pagamento. Per le pensioni erogate dalle Direzioni provinciali dei servizi vari del Ministero dell'economia e delle finanze, la notifica e' effettuata alla Direzione provinciale dei servizi vari competente.

#### Art. 3.

#### Modalità di notifica

1. La notifica della cessione alle Amministrazioni terze cedute può essere effettuata in qualsiasi forma, purché recante data certa con modalità che consentano all'Amministrazione che deve operare la ritenuta di identificare la provenienza della notifica stessa.

#### Art. 4.

### Efficacia della cessione

- 1. La cessione ha effetto immediato a decorrere dalla data di notifica della stessa, salvo per quelle relative a pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le quali l'effetto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la notifica.
- 2. L'Amministrazione debitrice effettua le ritenute entro il terzo mese successivo alla notifica.
- 3. Le eventuali rate già scadute vengono recuperate mediante l'applicazione di una ritenuta aggiuntiva mensile, nei limiti di cui all'articolo 2 del testo unico, per il tempo necessario al recupero dei mesi arretrati.

#### Art. 5.

# Quota cedibile

- " 1. Ai fini del calcolo della quota cedibile si tiene conto del trattamento pensionistico comprensivo del trattamento minimo di cui all'articolo 1, ultimo comma, ultimo periodo del testo unico.
- 2. Nel caso in cui il contraente il prestito goda di piu' trattamenti pensionistici, il calcolo della quota cedibile che fa salvo il trattamento minimo di cui all'articolo 1, ultimo comma, ultimo periodo del testo unico, va effettuato tenendo conto della somma dei medesimi trattamenti".

#### Art. 6.

#### Rinnovo

1. Con riferimento ai dipendenti di cui all'articolo 52 del testo unico, il rinnovo della cessione e' consentito dopo che siano decorsi i due quinti della durata della cessione medesima.

#### Art. 7.

#### Trasparenza delle condizioni contrattuali

1. Alle operazioni di prestito concesse ai sensi del testo unico, si applicano le disposizioni previste dal Titolo VI, Capo I e II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di trasparenza e pubblicità delle condizioni contrattuali, e le relative disposizioni di attuazione, e le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

# Art. 8. Convenzioni

1. Gli enti previdenziali stipulano apposite convenzioni con gli istituti finanziatori, con l'obiettivo di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali piu' favorevoli, rispetto a quelle medie di mercato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 dicembre 2006 Il Ministro: Padoa Schioppa Visto,

il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2007 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari



Istituto Nazion



#### RACC A.R.

Roma, 22 febbraio 2007

Al signor/a Mario Rossi 00100 Roma via del Corso, 1

Oggetto: contratto di finanziamento.

Gentile Signore/a,

La informiamo che a partire dal 23 febbraio 2007, l'Inps può dare esecuzione ai contratti di prestito stipulati dai pensionati e regolarmente notificati all'Istituto, secondo la normativa indicata nel riquadro a fine lettera.

Le scriviamo quindi per fornire alcuni chiarimenti sull'esecuzione del contratto di finanziamento da lei stipulato con la Società Finanziaria ....... e notificato all'Istituto in data .....:

- Indipendentemente dalla data in cui è stato effettivamente trasmesso all'Inps, il suo contratto sarà attivato a partire dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo (23 febbraio 2007).
- In base agli accertamenti effettuati la misura della quota cedibile, alla data della presente comunicazione, è pari a € \_\_\_\_\_\_ ed è quindi compatibile con la rata del piano di ammortamento che ci è pervenuto.
- L'Inps inizierà le trattenute sulla sua pensione non oltre il terzo mese successivo alla data di notifica, nei limiti dell'importo indicato sopra.

A sua tutela, nella parte finale di questa lettera troverà un modulo con il quale potrà disconoscere il suo consenso al contratto entro 30 giorni dal ricevimento di questa lettera.

In caso contrario i nostri uffici procederanno ad effettuare le trattenute sulla sua pensione sulla base dei dati di cui sono in possesso.

Cordiali saluti Il direttore

La Gazzetta ufficiale n.32 dell'8 febbraio 2007 ha pubblicato il regolamento ministeriale n. 313 del 27 dicembre 2006 contenente le disposizioni attuative dell'articolo 13-bis, comma 1, lett. A), della legge 14 maggio 2005, n. 80, che disciplina i prestiti ai pensionati estinguibili con cessioni fino ad un quinto della pensione. Il decreto è entrato in vigore a partire dal 23 febbraio 2007.

Tutti i nostri **uffici Inps** sono a sua disposizione per ogni ulteriore informazione; può trovare l'elenco completo delle nostre Sedi sugli elenchi telefonici o sul sito internet www.inps.it.

Può, inoltre, telefonare al numero gratuito del **Contact Center 803-164**: un operatore sarà a sua disposizione per informazioni e notizie **dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20** e **il sabato dalle ore 8 alle ore 14**.

Se preferisce, può infine rivolgersi agli **Enti di patronato** riconosciuti dalla legge, che le forniranno assistenza gratuita.

Per risparmiare tempo ed ottenere le informazioni rapidamente, le ricordiamo di tenere a portata di mano, insieme ai suoi dati anagrafici, i dati relativi alla sua pensione, che le ricordiamo:

Codice fiscale xxxxxxxxxxx - Pensione Inps n. XXXX - Categoria XXX - Sede XXXXX

#### MODULO DI DISCONOSCIMENTO DEL CONSENSO ALLA CESSIONE

Il sottoscritto _		
Codice Fiscale _		
Nato a	il	

DISCONOSCE

il consenso alla cessione del quinto della pensione.

IN FEDE (firma del pensionato)

Questo modulo deve essere consegnato di persona agli uffici indicati in alto a sinistra all'inizio della lettera.



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



#### RACC A.R.

Roma, 22 febbraio 2007

Al signor/a Mario Rossi 00100 Roma via del Corso, 1

Oggetto: Contratto di finanziamento.

Gentile Signore/a,

La informiamo che a partire dal 23 febbraio 2007, l'Inps può dare esecuzione ai contratti di prestito stipulati dai pensionati e regolarmente notificati all'Istituto, secondo la normativa indicata nel riquadro a fine lettera.

Le scriviamo quindi per fornire alcuni chiarimenti sull'esecuzione del contratto di finanziamento da lei stipulato con la Società Finanziaria ...... e notificato all'Istituto in data ...... :

- Indipendentemente dalla data in cui è stato effettivamente trasmesso all'Inps, il suo contratto sarà attivato a partire dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo (23 febbraio 2007).
- In base agli accertamenti effettuati la misura della quota cedibile, alla data di questa comunicazione, è pari a € \_\_\_\_\_\_ ed è inferiore alla rata del piano di ammortamento che ci è pervenuto e che non può superare un quinto della pensione. La invitiamo pertanto a contattare la società finanziaria con cui ha stipulato il contratto per rinegoziare il piano di ammortamento.
- L'Inps inizierà le trattenute sulla sua pensione non oltre il terzo mese successivo alla data di notifica, nei limiti dell'importo indicato sopra.

A sua tutela, nella parte finale di questa lettera troverà un modulo con il quale potrà disconoscere il suo consenso al contratto entro 30 giorni dal ricevimento di questa lettera.

In caso contrario i nostri uffici procederanno ad effettuare le trattenute sulla sua pensione sulla base dei dati di cui sono in possesso.

Cordiali saluti Il direttore

La Gazzetta ufficiale n.32 dell'8 febbraio 2007 ha pubblicato il regolamento ministeriale n. 313 del 27 dicembre 2006 contenente le disposizioni attuative dell'articolo 13-bis, comma 1, lett. A), della legge 14 maggio 2005, n. 80, che disciplina i prestiti ai pensionati estinguibili con cessioni fino ad un quinto della pensione. **Il decreto è entrato in vigore a partire dal 23 febbraio 2007**.

Tutti i nostri **uffici Inps** sono a sua disposizione per ogni ulteriore informazione; può trovare l'elenco completo delle nostre Sedi sugli elenchi telefonici o sul sito internet www.inps.it.

Può, inoltre, telefonare al numero gratuito del **Contact Center 803-164**: un operatore sarà a sua disposizione per informazioni e notizie **dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20** e **il sabato dalle ore 8 alle ore 14**.

Se preferisce, può infine rivolgersi agli **Enti di patronato** riconosciuti dalla legge, che le forniranno assistenza gratuita.

Per risparmiare tempo ed ottenere le informazioni rapidamente, le ricordiamo di tenere a portata di mano, insieme ai suoi dati anagrafici, i dati relativi alla sua pensione, che le ricordiamo:

Codice fiscale xxxxxxxxxxx - Pensione Inps n. XXXX - Categoria XXX - Sede XXXXX

#### MODULO DI DISCONOSCIMENTO DEL CONSENSO ALLA CESSIONE

II sottoscritto _		 	
Codice Fiscale _			 _
Nato a	il		
•			

DISCONOSCE

il consenso alla cessione del quinto della pensione.

IN FEDE (firma del pensionato)

Questo modulo deve essere consegnato di persona agli uffici indicati in alto a sinistra all'inizio della lettera.



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



#### RACC A.R.

Roma, 22 febbraio 2007

Al signor/a Mario Rossi 00100 Roma via del Corso, 1

Oggetto: contratto di finanziamento.

#### Gentile Signore/a,

La informiamo che a partire dal 23 febbraio 2007, l'Inps può dare esecuzione ai contratti di prestito stipulati dai pensionati e regolarmente notificati all'Istituto, secondo la normativa indicata nel riquadro a fine lettera.

Le scriviamo quindi per fornire alcuni chiarimenti sull'esecuzione del contratto di finanziamento da lei stipulato con la Società Finanziaria ...... e notificato all'Istituto in data ...... :

In base agli accertamenti effettuati non possiamo dare seguito al contratto notificato poiché :

- Il tipo di pensione di cui è titolare non è cedibile.
- La società finanziaria non rientra tra quelle autorizzate a concedere prestiti da estinguere con cessione di quote di pensione.
- l'importo della pensione di cui è titolare è inferiore al trattamento minimo.

A sua tutela, nella parte finale di questa lettera troverà un modulo con il quale potrà disconoscere il suo consenso al contratto entro 30 giorni dal ricevimento di questa lettera.

Cordiali saluti Il direttore

La Gazzetta ufficiale n.32 dell'8 febbraio 2007 ha pubblicato il regolamento ministeriale n. 313 del 27 dicembre 2006 contenente le disposizioni attuative dell'articolo 13-bis, comma 1, lett. A), della legge 14 maggio 2005, n. 80, che disciplina i prestiti ai pensionati estinguibili con cessioni fino ad un quinto della pensione. Il decreto è entrato in vigore a partire dal 23 febbraio 2007.

Tutti i nostri **uffici Inps** sono a sua disposizione per ogni ulteriore informazione; può trovare l'elenco completo delle nostre Sedi sugli elenchi telefonici o sul sito internet www.inps.it.

Può, inoltre, telefonare al numero gratuito del **Contact Center 803-164**: un operatore sarà a sua disposizione per informazioni e notizie **dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20** e **il sabato dalle ore 8 alle ore 14**.

Se preferisce, può infine rivolgersi agli **Enti di patronato** riconosciuti dalla legge, che le forniranno assistenza gratuita.

Per risparmiare tempo ed ottenere le informazioni rapidamente, le ricordiamo di tenere a portata di mano, insieme ai suoi dati anagrafici, i dati relativi alla sua pensione, che le ricordiamo:

Codice fiscale xxxxxxxxxxxx - Pensione Inps n. XXXX - Categoria XXX - Sede XXXXX

#### MODULO DI DISCONOSCIMENTO DEL CONSENSO ALLA CESSIONE

Il sottoscritto _		
Codice Fiscale _		
Nato a	il	

DISCONOSCE

il consenso alla cessione del quinto della pensione.


IN FEDE (firma del pensionato)

Questo modulo deve essere consegnato di persona agli uffici indicati in alto a sinistra all'inizio della lettera.

# Accesso al sito Ufficio Italiano Cambi (UIC) per controllo finanziarie autorizzate

Ciccare su <u>LINK Utili</u> di Intranet INPS scegliere <u>LINK Lavoro</u> e selezionare dall'elenco il sito dell'UIC **www.uic.it**.

Comparirà la pagina principale del sito al centro della quale, nel riquadro "In evidenza", selezionare Elenco Intermediari Finanziari



#### Consultazione elenco Intermediari Finanziari

# Consultazione

- Elenco iscritti (tutti)
- Abilitati ad operare in contanti ex art. 4, c. 2 L.197/91
- Società cancellate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze

#### **Avvertenze**

Con la divulgazione del presente elenco, l'Ufficio Italiano dei Cambi intende venire incontro ad un'esigenza di trasparenza proveniente dai piu' svariati settori del mondo economico e finanziario, nonche' da associazioni di categoria per la tutela degli utenti e fornire, altresi' al mercato un efficace strumento di prevenzione e contrasto del fenomeno dell'abusivismo finanziario. Al fine di evitare che le informazioni contenute nell'elenco possano essere interpretate in modo non corretto dagli utenti, si precisa che l'avvenuta iscrizione nell'elenco generale o nelle apposite sezioni di esso attesta, per i terzi, che l'intermediario ha dimostrato di essere in possesso dei requisiti formali prescritti dalla legge ed e' pertanto legittimato allo svolgimento dell'attività finanziaria dichiarata. Pertanto l'iscrizione nell'elenco non garantisce la corretta gestione operativa da parte degli intermediari finanziari; infatti, la vigente normativa non assegna all'Ufficio compiti di vigilanza informativa sull'andamento della gestione degli intermediari stessi. La mancata iscrizione nell'elenco, connessa all'esercizio in via esclusiva o prevalente di attività finanziaria, integra la fattispecie di esercizio abusivo di attività finanziaria introdotta, quale illecito penale, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 ed ora prevista e sanzionata dall'art.132 T.U.

Si richiama inoltre l'attenzione sulle norme di cui all'art. 16 della Legge 7 marzo 1996 n. 108 ("Disposizioni in materia di usura"), intese a regolamentare "l'attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti", riservandone l'esercizio ai soggetti iscritti in apposito elenco, gestito dall'Ufficio Italiano dei Cambi ( MEDIATORI CREDITIZI ).

In attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 108/1996, l'Ufficio ha anche il compito di rilevare il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) praticato dagli intermediari finanziari operanti nei confronti del pubblico per categorie omogenee di operazioni, al fine di definire il tasso-soglia rilevante per l'integrazione del reato di usura (TABELLE DEI TASSI).

Si informa che nell'elenco vengono riportati anche intermediari per i quali e' intervenuto provvedimento di cancellazione, i cui effetti sono sospesi a seguito di provvedimenti giurisdizionali. Nella scheda di dettaglio degli intermediari interessati compare un avviso con gli estremi dei provvedimenti.

Si rende noto infine che, da esposti telefonici e lettere, l'Ufficio ha avuto notizia di alcune società con sede legale all'estero, che svolgerebbero nel territorio nazionale una o piu' delle attività previste dall'art. 106 T.U. senza la prevista autorizzazione.


A tutela dell'utenza si segnalano i nomi di tali società

CAMBRIDGE GUARANTEE
COMPANY LTD - LONDON
COVER EUROPA LTD
DAVIDSON SECURITY AND GUARANTEE LTD
FINANCIAL RISK INSURANCE LTD
GENERAL DI CREDITO GARANZIE
GUARANTEE COMPANY LTD
INTERNATIONAL WORLD INVESTMENT LOANS
LONDON SECURITY HOUSE
PANORAMIC ASSOCIATES LTD
PROLINK INVESTMENTS LTD
SIGMA LEASING LTD
UNION CREDIT AND GUARANTEE S.A.
UNIVERSAL CREDIT GUARANTEE.



# Consultazione

La ricerca può essere effettuata utilizzando uno o più parametri. Per consultare l'intero Albo/Elenco pre CSV.



Impostare i campi voluti selezionando sempre nel campo Sezione iscrizioni il valore Intermediari finanziari ex Art 106 mentre nel campo Attività il valore CONC.FIN.

Questo consentirà di restringere il campo alle sole finanziare abilitate.

#### Elenco Intermediari Finanziari

Salva in formato CSV

nuova ricerca

Numero iscritti estratti: 1435				>	·>	
■ Num. Iscrizione		Sezione	☐ Città e Provincia Sede Legale	<ul><li>Indirizzo</li><li>Sede Legale</li></ul>		
2	08/11/1991	FIN	Intermediari Finanziari ex Art.106	IV/FITETRI/RMT	VIA APPIA KM. 46,200	Dettaglio

7	08/11/1991	CENTOFINA	Intermediari Finanziari ex Art.106	сомо(со)	VIA MUSA 4	Dettaglio
32	08/11/1991	FINVE	Intermediari Finanziari ex Art.106	VERONA(VR)	VIA STELLA 6	Dettaglio
66	08/11/1991	CASTELLARO AGRICOLA FINANZIARIA	Intermediari Finanziari ex Art.106	GRAGNANO TREBBIENSE(PC)	FR. CAMPREMOLDO SOPRA LOC. CASTELLARO	Dettaglio
71	08/11/1991	VEGA GIA LEASINCREDIT	Intermediari Finanziari ex Art.106	CASTROVILLARI(CS)	VIALE DELLE QUERCE 30	Dettaglio
93	08/11/1991	SOFITALIA SOCIETA FINANZIARIA ITALIANA	Intermediari Finanziari ex Art.106	CATANIA(CT)	VIALE VITTORIO VENETO 187	Dettaglio
94	08/11/1991	UNO LEASING	Intermediari Finanziari ex Art.106	AREZZO(AR)	VIA CALANDREI 129	Dettaglio
103	08/11/1991	FIDALCO	Intermediari Finanziari ex Art.106	SAN VITO DI LEGUZZANO(VI)	VIA VICENZA 11	Dettaglio
124	08/11/1991	FINLEASING	Intermediari Finanziari ex Art.106	CESENA(FC)	CORSO SOZZI 5	Dettaglio
132	08/11/1991	FINVER DI A VERSACI E C	Intermediari Finanziari ex Art.106	CAPRI LEONE(ME)	VIA PROVINCIALE FRAZIONE ROCCA	Dettaglio
163	08/11/1991	FINPROGET GIA BN FINPROGET GIA FINPROGET	Intermediari Finanziari ex Art.106 (Iscritto Elenco Speciale)	NAPOLI(NA)	VIA F CRISPI 4	Dettaglio
172	08/11/1991	FIMA FINANZIARIA MERCANTILE ABRUZZESE	Intermediari Finanziari ex Art.106	PESCARA(PE)	VIA TIBURTINA VALERIA 91	Dettaglio
221	08/11/1991	AGATA	Intermediari Finanziari ex Art.106	SAN BONIFACIO(VR)	VIA A. FOGAZZARO, 9	Dettaglio
299	08/11/1991	GRAFINDA	Intermediari Finanziari ex Art.106	LISSONE(MI)	VIA FIUME 20	Dettaglio

Viceversa si avrà la ulteriore possibilità di controllare se una finanziaria sia stata cancellata dagli archivi UIC la qual cosa rende bloccante il prosieguo del processo.

# Intermediari finanziari

già iscritti ex art. 106 D.Lgs 385/93 (T.U.L.B.) cancellati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze successivamente al 30/06/1994

indietro



Ragione Sociale	giuridica	lfiscale			Città	Prov	Data decreto cancellazione
ALBATROSS INVEST	SPA	01140340629	VIA BONCOMPAGNI N.93	00187	ROMA	RM ⊜	15/12/2006

Ragione Sociale	Natura giuridica	Codice fiscale	Indirizzo	САР	Città	Prov	Data decreto cancellazione
DIANA FINANZIARIA	SPA	07037691008	PIAZZA M. FANTI 19	00185	ROMA	RM ⊜	09/05/2006
ETRURIA SPA GIA CRF GIA INTERFIN COMPAGNIA FINANZIARIA	SPA	01787270642	VIALE GIULIO CESARE 183	00192	ROMA	RM ∋	13/12/2006
GEURECO	SPA	01891930735	VIA CANTORE, 17	00185	ROMA	RM ⊜	19/01/2007
GFS GRUPPO FINANZIARIO SPOLETO	SRL	01613050549	VIA COSTANTINO 10	00145	ROMA	RM ③	29/11/2006
IFINC ISTITUTO FINANZIARIO COMMERCIALE GIA IFIBANK ISTITUTO FINANZIARIO COMMERCIALE	SPA	03603871009	LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 39	00193	ROMA	RM ⊚	21/09/2006
SANT ANDREA FINANZIARIA	SPA	03159180151	VIA S.LEONARDO 120 - TRAVERSA MIGLIARO	84100	SALERNO	SA ∋	19/09/2006

# Verifica del tasso di usura

Ciccare sempre su <u>LINK Utili</u> di Intranet INPS scegliere <u>LINK Lavoro</u> e selezionare dall'elenco il sito dell'UIC **www.uic.it**.



Cliccare sulla barra alla voce "Antiriciclaggio"

Sulla sinistra della pagina sotto il titolo "Accesso per argomento" cliccare su "Usura"

Cliccare su Tabella dei tassi dove i tassi sono distinti per anno e trimestre, tipologia di contratto, e misura di finanziamento erogato.

Individuare il periodo di riferimento del contratto e sotto la categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio" confrontare il tasso soglia antiusura con il tasso TAEG applicato dalla società finanziaria, con l'avvertenza che ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art.2 della legge n.108/96, i tassi rilevati in tabella devono essere aumentati della metà.

# Modalità di calcolo della quota cedibile

Il Decreto 27 dicembre 2006, n. 313 ha stabilito che la quota cedibile, nella misura di un quinto della pensione fatto salvo il trattamento minimo, deve essere calcolata sull'importo del trattamento pensionistico al netto delle ritenute fiscali di legge.

Il calcolo della quota cedibile deve essere effettuato per "soggetto" e non per "pensione" e quindi, nel caso di soggetti titolari di più trattamenti pensionistici, la quota e la salvaguardia del trattamento minimo va determinata sul complesso dei trattamenti stessi.

Possono essere oggetto di "Cessione del quinto" tutte le pensioni erogate da questo Istituto con le seguenti esclusioni:

- pensioni e assegni sociali (cat. PS-AS);
- invalidità civili (cat. INVCIV);
- assegni al nucleo familiare;
- pensioni di reversibilità;
- assegni di sostegno al reddito (cat. VOCRED-VOCOOP-VOESO);
- bancari (cat. VOBANC-IOBANC-SOBANC).

Nel calcolo della quota cedibile sono compresi:

- le quote di maggiorazione erogate sulle pensioni degli autonomi;
- le maggiorazioni sociali.

Si precisa inoltre che, nel caso di calcolo della quota cedibile su assegno ordinario di invalidità non confermato definitivamente, il documento deve riportare la nota che la trattenuta può essere effettuata solo fino alla scadenza della revisione. In caso di conferma dell'assegno, potrà <u>solo</u> essere gestito un nuovo contratto di cessione del quinto.

Ai fini del calcolo della quota di pensione netta, oltre alle ritenute fiscali, vanno detratti i seguenti conguagli a debito in corso di recupero sulle pensioni cedibili:

DESCRIZIONE CONGUAGLIO	CODICE SU GP8MD52	TIPO CONGUAGLIO
TUTTE LE TIPOLOGIE DI CONGUAGLI FISCALI	VARI	VARI
RECUPERO CREDITI	100 - 461 - 465 - 466 - 518	00 - RI
RECUPERO PREVENTIVO QUOTE DI MAGGIORAZIONE SU PENSIONI AUTONOMI	110	A2
RECUPERO CAUTELATIVO SU MAGGIORAZIONE SOCIALE	167	A3
RECUPERO PREVENTIVO QUOTA PENSIONE	110	M8
IMPORTO AGGIUNTIVO FINANZIARIA 2001 - DEBITO ANNO 2006	551	IM
ASSEGNO ALIMENTARE PER I FIGLI	112	M5
PIGNORAMENTO PRIVILEGIATO PERSONE FISICHE	116	P2
PIGNORAMENTO NON PRIVILEGIATO PERSONE FISICHE	158	Р3
LEGGE 29/1979	120-124-504	L1 - L2 -L3
TRATTENUTE VARIE (DEBITI SU PENSIONI EX INPDAI E FERROVIE)	121	Y5
TRATTENUTE PER UFFICIO LEGALE	125	B1
TRATTENUTE PER ALTRE SEDI	126	B2
TRATTENUTE MENSILI PER V.V. LSU	180	V3
CONGUAGLIO A DEBITO DA RICALCOLO V.V. LSU	414	V4
ACCANTONAMENTO SOMME GPA 10/099	430	В3
ART. 44 LEGGE 289/2002	469-470-471-472	SC - SI - SD - SL
CONGUAGLI DA RINNOVO	525-527-141	CT - CU - DR

Si riportano di seguito alcuni esempi di calcolo della quota cedibile.

# 1° caso

pensione lorda (importo di GP5KC05E)	euro 1	.200,00
ritenute fiscali (importo di GP5HD01E)	euro	300,00
pensione netta	euro	900,00
1/5 del netto	euro	180,00
quota cedibile 1/5 (con salvaguardia del trattamento minimo)	euro	180,00

#### 2° caso

pensione lorda (importo di GP5KC05E)	euro 1	1.200,00
ritenute fiscali (importo di GP5HD01E)	euro	300,00
trattenute mensili per legge 29/79	euro	400,00
pensione netta	euro	500,00
1/5 del netto	euro	100,00
quota cedibile 1/5 (con salvaguardia del trattamento minimo) 3° caso	euro	63,86
pensione lorda (importo di GP5KC05E)	euro	476,30
ritenute fiscali (importo di GP5HD01E)	euro	0,00
pensione netta	euro	476,30
1/5 del netto	euro	95,26
quota cedibile 1/5 (con salvaguardia del trattamento minimo)	euro	40,16

Si precisa che nel caso di pensione con le seguenti trattenute, l'importo lordo da cui detrarre le ritenute fiscali ed eventuali altre quote indebite è indicato al campo GP5HD03E:

DESCRIZIONE CONGUAGLIO	CODICE SU GP8MD52	TIPO CONGUAGLIO
SOSTITUZIONE STATO	108	M1
RIVALSA ENTI LOCALI	109	M2
LEGGE 36/74	147	I1
LEGGE 222/84 RENDITA INAIL	148	I2
PREVIDENZA MARINARA	118	N2
TRATTENUTA FONDO CLERO	117	N1
ASSEGNO ALIMENTARE EX CONIUGE	127	M6

L'importo della quota cedibile calcolato al momento del rilascio della comunicazione può essere oggetto di rideterminazione al momento dell'accensione del piano di recupero su pensione, per effetto di successivi interventi di ricalcolo o di nuovi piani di recupero incompatibili e posteriori alla data del documento stesso.

Con successivo messaggio verranno fornite ulteriori dettagliate istruzioni in merito alla gestione delle trattenute mensili per Cessione del quinto e alla gestione delle comunicazioni tra questo Istituto, il pensionato e le società finanziarie richiedenti il piano di ammortamento.